

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 1341/2026
Roma, li, 13/01/2026



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1306/2025

ANDREINA OCCHIPINTI UP - 30/10/2025

MARIA TERESA BELMONTE R.G.N. 27109/2025

FRANCESCO CANANZI - Relatore -

LUCIANO CAVALLONE

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del presente provvedimento
omettere le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs
n. 196/03 in quanto imposto dalla legge

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

letta la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale SIMONA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 6 marzo 2025, confermava quella del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva accertato la responsabilità penale di [REDACTED] in relazione al delitto di lesioni aggravate commesse in danno della convivente [REDACTED] in data 9 marzo 2018.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [REDACTED] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo lamenta violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia considerato che l'imputato era stato già condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente, con sentenza n. 320, emessa in data 11 ottobre 2018 dal G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata. La Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la violazione del *ne bis in idem* processuale per la medesimezza del fatto storico, individuato dalla identità della condotta, del nesso causale e dell'evento lesivo.

La sentenza emessa all'esito del primo processo risultava essere divenuta irrevocabile e, pertanto, la causa di improcedibilità andava rilevata anche di ufficio, non essendo decisiva la circostanza che la deduzione fosse mossa con i motivi di appello.

4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la sentenza n. 200 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

L'art. 649 cod. proc. pen., rubricato «Divieto di un secondo giudizio» recita:

«1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo».

A fronte di tale norma, le Sezioni Unite, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799 e 231800, ai fini della preclusione connessa al principio *ne bis in idem*, già prima della citata sentenza n. 200 del 2016, indicavano che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi constitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Da ciò le Sezioni Unite facevano derivare anche che, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

Per le Sezioni Unite, già dal 2005, quindi, il principio del *ne bis in idem* declina un canone di garanzia del diritto individuale a non essere perseguiti due o più volte per uno stesso fatto per il quale già si è riportato un accertamento giurisdizionale definitivo, trattandosi di un «principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma del secondo comma dell'art. 12 delle Preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico – sistematica» (par. 4).

A fronte della definizione di «medesimo fatto», rilevante *ex art. 649 cod. proc. pen.*, offerta dalle Sezioni Unite, occorreva poi confrontarsi con la giurisprudenza convenzionale, che metteva in risalto come il confronto utile a sciogliere la questione relativa all'identità del fatto debba essere sempre svolto avendo riguardo alle condotte in concreto realizzate e non già paragonando le fattispecie astratte (così, Grande Camera della Corte EDU Zolotoukhine c. Russia del 10 febbraio 2009 che si riferiva a "fatti identici o sostanzialmente uguali"; la sentenza CEDU Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014, che si riferiva a identità del "comportamento" e quelle Nykanen c. Finlandia del 20 maggio 2014 e Lucky c. Svezia del 27 novembre 2014, nelle quali l'*idem factum* si definisce come "un insieme di circostanze fattuali concrete che riguardano lo stesso imputato e che sono inestricabilmente avvinte nel tempo e nello spazio").

La Corte costituzionale prende atto di tale evoluzione giurisprudenziale, intervenuta anche in sede convenzionale, e delinea una nozione che conduce – a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. – all'applicazione del principio del *ne bis in idem* processuale anche al caso di concorso formale fra reati, quale è quello, come si leggerà a seguire, che interessa l'attuale ricorrente, nel quale uno dei reati, quello di maltrattamenti, era stato già

oggetto di giudicato, e l'altro, quello di lesioni personali, per il quale qui si procede, è ancora oggetto di giudizio.

A riguardo, la Corte delle leggi afferma che deve trovare applicazione anche per il caso di concorso formale il più favorevole criterio dell'*idem factum* anziché la più restrittiva nozione di *idem legale*.

Per la Corte costituzionale, partendo proprio dal diritto vivente fissato da Sez. U. Donati, l'art. 649 cod. proc. pen. vive nell'ordinamento nazionale «[...] un'affermazione netta e univoca a favore dell'*idem factum*, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico. A condizione che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica, si è già testata favorevolmente la compatibilità di questo portato normativo con la nozione di fatto storico, sia nella sua astrattezza, sia nella concretezza attribuita dalla consolidata giurisprudenza europea. Certamente, a differenza di quanto mostra di credere il rimettente anche con riguardo alla pronuncia delle Sezioni Unite appena ricordata, l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente».

Così delineata la nozione di *idem factum*, immersa in una dimensione empirica e materiale, la Corte costituzionale esclude che il concorso formale fra i due reati, quello già giudicato e quello oggetto della nuova iniziativa del pubblico ministero, nonostante la medesimezza del fatto, possa eludere il principio del *ne bis in idem*. La critica è rivolta all'orientamento giurisprudenziale che considerava consentito il secondo esercizio dell'azione penale anche quando il fatto è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali.

In sostanza, non basta a escludere il principio del *ne bis in idem* la sussistenza del concorso formale, risultando tale operazione di esclusione impedita dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU: l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato deve dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed è perciò permessa in caso di diversità, ma sempre vietata nell'ipotesi di medesimezza del fatto storico (salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dal secondo paragrafo dell'art. 4 del Protocollo n. 7). In sostanza, l'esistenza o meno di un concorso formale tra i reati oggetto della *res iudicata* e della *res iudicanda* è un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale.

3. Tanto premesso, nel caso in esame effettivamente l'allegazione della sentenza di primo grado e di quella di appello avvenne, nel corso dell'udienza dinanzi alla Corte territoriale, ma al solo fine di vedere riconosciuto il vincolo della continuazione. Tale circostanza spiega la ragione per la quale la Corte territoriale non abbia valutato la censura di violazione dell'art. 649 cod. pen., mai dedotta in quella sede.

Non di meno, però, pur in difetto di una eccezione in appello sul punto, spettava alla Corte territoriale la valutazione della violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Infatti, ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento (Sez. 4, n. 28705 del 18/03/2021, Troiani, Rv. 281738 - 01). Nel caso di specie la difesa aveva allegato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata per il delitto di maltrattamenti, seppur ai fini della continuazione, con quella di appello di conferma del 3 giugno 2019, irrevocabile il 5 marzo 2020.

Pertanto, è deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del *bis in idem* si risolve in un *error in procedendo* che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti (Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, Cattaneo, Rv. 270871 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di *errores in procedendo*, l'oggetto diretto del sindacato di legittimità è un'invalidità processuale, sicché non può esservi scissione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto; conf. N. 44484 del 2009 Rv. 244856 - 01, N. 26827 del 2011 Rv. 250796 - 01, N. 47983 del 2012 Rv. 254279 - 01, N. 14991 del 2013 Rv. 256221 - 01, N. 44632 del 2013 Rv. 257809 - 01, N. 33720 del 2014 Rv. 260346 - 01). Aderisce a tale orientamento questa Corte, anche perché la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un *error in procedendo*, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759 - 01; conf.: N. 35394 del 2016 Rv. 267997 - 01, N. 5772 del 2019 Rv. 276319 - 01, N. 1131 del 2013 Rv. 254837 - 01, N. 21462 del 2019 Rv. 276532 - 01, N. 2807 del 2015 Rv. 262586 - 01, N. 37282 del 2021 Rv. 282044 - 01, N. 598 del 2018 Rv. 271764 - 01).

4. Richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale, emerge in primo luogo che, essendo esclusa la forza ostantiva all'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. del concorso formale, ai fini del caso in esame non ha rilievo la circostanza che in caso di *simultaneus processus* la condotta di lesioni personali potesse essere contestata in concorso formale con quella del delitto di maltrattamenti.

La Corte costituzionale sollecita il giudice a superare il dato sostanziale del concorso formale e a confrontarsi, ai fini della verifica del *bis in idem* processuale, con quello della empirica identità (o meno) del fatto giudicato e di quello ora in giudizio. Chiarisce la Corte delle leggi che «pertanto, l'autorità giudiziaria [...] sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. A tale scopo è escluso che eserciti un condizionamento l'esistenza di un concorso formale, e con essa, ad esempio, l'insieme degli elementi indicati dal rimettente nel giudizio principale (la natura del reato; il bene giuridico tutelato; l'evento in senso giuridico). Sulla base della triade condotta - nesso causale - evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accettare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell'imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze» (par. 12).

5. Applicando il modulo comparativo delineato dalla Corte costituzionale al caso concreto emerge come i maltrattamenti - per i quali sussiste sentenza irrevocabile - risultavano già comprendere nella loro storicità le lesioni personali contestate e ritenute con la sentenza ora impugnata.

Da un punto di vista empirico il soggetto agente e la persona offesa sono i medesimi, le circostanze di luogo identiche, in quanto le condotte sono state consumate in ██████████. Quanto al *tempus commissi delicti* la condotta di maltrattamenti si sviluppa dal maggio 2014 con condotta perdurante, quindi fino al 11 ottobre 2018, mentre la condotta di lesioni qui contestata risulta consumata in data 9 marzo 2018, dunque è ricompresa nel predetto arco temporale.

Per altro la contestazione dei maltrattamenti 'contiene' la condotta di lesioni qui contestata, in ragione del richiamo contenuto nell'imputazione ai pugni e ai calci subiti dalla persona offesa, che trovavano riscontro nella motivazione della sentenza di appello n. 4064/2019 della Corte partenopea che al fol.3 faceva riferimento esplicito, descrivendo i maltrattamenti, a quanto accaduto proprio il 9 marzo 2018, quando la [REDACTED] «era stata anche malmenata, motivo per cui si era recata in ospedale per le cure del caso». Anche la sentenza di primo grado, emessa dal G.u.p. oplontino, al fol. 3 faceva riferimento esplicito alla «contusione della corteccia cerebrale - distorsione e distrazione lombare - distorsione e distrazione del sacro guaribile in 3 giorni», diagnosi parimenti richiamata al fol. 3 della sentenza di primo grado nel presente processo, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in data 20 giugno 2022.

Pertanto, l'episodio contestato nel presente processo per lesioni personali, da un punto di vista empirico, è stato pienamente valutato anche nel giudizio concluso con pronuncia irrevocabile per il delitto di maltrattamenti.

L'identità del fatto sussiste - oltre che con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona - anche quanto alla corrispondenza storico-naturalistica degli elementi costitutivi del reato: condotta, evento, nesso causale. La condotta di maltrattamenti ritenuta dalle sentenze divenute irrevocabili contiene, per quanto evidenziato, quella di lesioni personali guaribili in tre giorni, risultando il cagionare una lesione un processo causale che determina una malattia che alimenta il 'maltrattare', come valutato dalle sentenze di merito, che esplicitamente fanno riferimento alla violenza fisica subita dalla persona offesa.

Va anche ribadito che il modulo comparativo delineato dalla Corte costituzionale esclude la necessità di una valutazione giuridica, esaltando il solo dato fattuale.

Tale dato consente di superare il principio affermato da Sez. 5, n. 42599 del 18/07/2018, C., Rv. 274010 - 02 che rilevava come il reato di lesioni personali lievi non fosse assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia, se l'autore della condotta abbia avuto non solo l'intenzione di maltrattare, ma anche di ledere l'integrità fisica del soggetto passivo. La Corte escludeva qualsiasi violazione del principio del *ne bis in idem* nei confronti dell'imputato del reato di lesioni, già condannato per il delitto di maltrattamenti, in ragione della diversità dell'elemento soggettivo tra i due reati.

Tale principio senza dubbio alcuno vale nel caso di *simultaneus processus* - come è per il caso oggetto della sentenza di Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, C., Rv. 267283 - 01 - ma non anche nel caso in cui oggetto dell'indagine sia il rispetto dell'art. 649 cod. proc. pen. quanto al profilo del *bis in idem* processuale, alla luce dell'art. 4 del Protocollo n. 7, come declinato dalla Corte costituzionale.

A tal riguardo deve rilevarsi come sia la Corte costituzionale, sia Sez. U, Donati, abbiano fatto esclusivo riferimento agli elementi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, Donati richiama Sez. 6, 17 gennaio 2003, Agate ed altri, Rv. 227711; Sez. 1, 10 gennaio 2003, Grieco, Rv. 223832; Sez. 6, 16 novembre 1999, P.G. in proc Balzano; Sez. 1, 16 aprile 1997, Vanoni ed altri, Rv. 207653).

Pertanto, il profilo del coefficiente soggettivo, che attiene alla colpevolezza, non ha rilievo nel caso in esame, in quanto più propriamente afferente alla valutazione giuridica e non empirica del fatto. In sostanza la nozione di condotta, ai fini che in questa sede interessano, non è comprensiva anche dell'elemento psicologico del reato, afferendo la condotta alla materialità del delitto e il coefficiente soggettivo alla colpevolezza.

In tal senso si è affermato che l'operatività del divieto di un secondo giudizio, previsto dall'art. 649 cod. proc. pen., non è preclusa né dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo, né dalla diversità dell'elemento soggettivo, in quanto la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all'evento e al relativo nesso causale (Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 – 01, in un caso in cui si è ritenuta sussistente la violazione del principio del *ne bis in idem* con riguardo a un procedimento per il reato di omicidio doloso commesso, in occasione di un sinistro stradale, mediante incendio dell'automobile a bordo della quale era trasportata la vittima, nei confronti di imputato già condannato per il delitto di omicidio colposo per il medesimo fatto storico).

In particolare, tale ultima sentenza evidenzia come il confronto, per espressa volontà del legislatore, ai sensi di quanto previsto nell'art. 649 cod. proc. pen. deve essere condotto al netto della contestazione di nuove circostanze del reato o della diversa valutazione dell'elemento soggettivo. In tal senso, osserva Sez. 1, C., «tenendo conto delle citate esigenze di garanzia, si deve ritenere che tale irrilevanza si ripercuota su tutti quegli elementi del capo di imputazione del successivo processo penale che, pur venendo descritti come attinenti al piano materiale del fatto, in realtà sostanziano una diversa valutazione dell'elemento soggettivo o una diversa considerazione in relazione alla sussistenza di circostanze del reato. Infatti, se si ammettesse che la modificazione formale di tali elementi nella descrizione del capo di imputazione possa condurre a concludere per la diversità del fatto, rimarrebbe del tutto frustrata l'esigenza sottesa all'art. 649 cod. proc. pen., di tutela della persona dall'esercizio arbitrario di reiterate azioni penali. In altre parole, il pubblico ministero potrebbe indurre un giudizio di diversità del

fatto mediante la contestazione di un elemento che, seppure descritto nel capo di imputazione come attinente anche al piano della materialità della condotta, del nesso causale o dell'evento, in realtà rientri sostanzialmente tra gli elementi del reato qualificati come irrilevanti dall'art. 649 cod. proc. pen».

Va, altresì, evidenziato anche come, in ordine all'evento naturalistico, l'aver tenuto conto della 'malattia' guaribile in tre giorni per delineare la condotta di maltrattamenti determina l'ulteriore condizione identitaria ostativa al secondo giudizio.

A tal proposito va richiamato per un verso quanto affermato da Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, Rv. 274448 – 01 che ha ritenuto sussistente la violazione del principio del *ne bis in idem* con riguardo ad un procedimento per i reati di lesioni e minacce nei confronti dell'imputato già condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per i medesimi fatti storici, ricorrendo l'identità di tutti gli elementi costitutivi. Il caso è analogo a quello in esame, in quanto l'evento naturalistico della malattia, pur non essendo normativamente richiesto dall'art. 337 cod. pen. veniva ritenuto già giudicato in concreto, analogamente a quanto accade rispetto all'art. 572 cod. pen. nel caso di specie.

6. Va, pertanto, affermato che l'operatività del divieto di un secondo giudizio, previsto dall'art. 649 cod. proc. pen., non è preclusa dalla diversità dell'elemento soggettivo non costituente oggetto del precedente processo, in quanto la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all'evento e al relativo nesso causale.

7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per precedente giudicato e per l'effetto vanno revocate le relative statuzioni civili.

8. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

P.Q.M.

Annnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché l'azione penale non poteva essere proseguita per precedente giudicato e per l'effetto revoca le relative statuzioni civili.

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 30/10/2025

Il Consigliere estensore
Francesco Cananzi

Il Presidente
Luca Pistorelli